



ORDINANZA N. 30/2024

Lenna, lì 19.11.2024

Prot. n. 5578

OGGETTO: S.P.N°2: LENNA – FOPPOLO - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE TAGLIO DELLE ALBERATURE NELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE

IL SINDACO

Richiamato l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8 D.L. 20/02/2017, n. 14, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", con riferimento al potere del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emanare Ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Richiamata la nota (Protocollo nr: 76821 - del 18/11/2024) pervenuta da parte del Settore Viabilità, Trasporti e Appalti della Provincia di Bergamo e acquisita al protocollo dell'ente n. 5565 del 19.11.2024 avente ad oggetto "SP 2 "Lenna – Foppolo" e SP 5 "Branzi – Carona": Messa in sicurezza delle strade provinciali mediante taglio delle alberature nella fascia di rispetto stradale" con richiesta di emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per il taglio di alberature in proprietà privata interferenti con la sede stradale rivolta ai Sindaci dei Comuni con territori interessati dall'attraversamento delle strade provinciali nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con le SSPP;

Accertato che sono sempre più ricorrenti eventi naturali che per intensità o per durata, determinano danni al sistema dei servizi essenziali, alla viabilità, al patrimonio edilizio privato e pubblico e ai beni dei cittadini, con notevoli costi a carico dello Stato a causa anche della caduta di piante;

Rilevato che lungo la SP 2 "Lenna – Foppolo" nel presso alcuni luoghi del territorio permangono situazioni di trascuratezza delle aree prospicienti la viabilità pubblica con presenza di piante d'alto fusto nella fascia di rispetto stradale e piante ammalorate soprattutto quelle soggette all'azione del bostrico o avvolte da rampicanti infestanti che in caso di caduta possono causare grave pericolo per il transito stradale;

Riconosciuta la necessità di mantenere la regolare visibilità e viabilità delle strade per salvaguardare la sicurezza pubblica;

Viste le norme di manutenzione delle strade previste dal CdS (D.Lgs 30/04/1992 n. 285), le prescrizioni sul taglio della vegetazione e delle piante (art. 52 e 55 del DPR 11/07/1980 n. 753), l'art. 29 del CdS (D.Lgs 30/04/1992 n. 285), che stabilisce l'obbligo dei proprietari dei fondi al taglio delle siepi e delle piante affinché le stesse non restringano la sede stradale, l'articolo 50 della L.R. 31/2008 e il Regolamento Regionale n° 5/2007;

Ritenuto al fine di evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, di dover disporre con la massima urgenza la messa in sicurezza dei luoghi mediante taglio parziale o totale delle piante dai fondi privati confinanti con Le strade provinciali interessanti il territorio comunale;

Visto l'approssimarsi della stagione invernale caratterizzata da importanti apporti nevosi accompagnati da forti raffiche di vento;

Visto che nel caso in oggetto ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all'art.54 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sulle Leggi degli Ordinamenti degli Enti Locali";

Considerato che la pubblicazione all'Albo Comunale e l'affissione in loco della presente Ordinanza costituisce, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, comunicazione di avvio del procedimento;

ORDINA

Ai proprietari e/o detentori di diritti reali frontisti dei fondi affaccianti lungo le strade provinciali sopraccitate, un immediato intervento di messa in sicurezza dei luoghi e delle aree di proprietà, comunque non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente, mediante taglio parziale o totale delle alberature entro la fascia di sicurezza così come definito del Codice Della Strada: art. 29 del D.Lgs 285/92 e art. 26 comma 6 e 9 del D.P.R. 495/92 oltre che dal Codice Civile: artt. 892,894,895 e 896 per i tratti stradali interni al centro

abitato , per cui il proprietario dei terreni deve eseguire il taglio delle alberature nella fascia di mt. 6,00 dal ciglio stradale e comunque delle alberature con distanza dalla strada inferiore all'altezza massima raggiungibile della pianta stessa;

Si informa sin d'ora che gli Enti gestori delle strade Provinciali si ritengono mallevati da eventuali danni a persone e/o cose dovessero accadere in dipendenza di quanto sopra.

COMUNICA

Che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

Che è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, acquisendo dal Settore Viabilità, Trasporti e Appalti della Provincia di Bergamo l'Ordinanza per la regolazione del transito sulle SSPP se necessaria alla realizzazione dell'intervento.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis DLG 267/2000;

Comporta altresì che trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza che sia iniziato il lavoro di taglio piante, il presente Comune o per delega, il Settore Viabilità, Trasporti e Appalti della Provincia di Bergamo in qualità di ente proprietario delle strade, potrà procedere d'ufficio senza ulteriori avvisi per:

- mettere in sicurezza le strade mediante taglio delle alberature nella fascia di mt. 6,00 dal ciglio stradale e comunque delle alberature con distanza dalla strada inferiore all'altezza massima raggiungibile della pianta stessa;
- rimuovere tutte le piante ammalorate e potenzialmente pericolose per la circolazione stradale;
- attivare eventualmente le procedure necessarie per addebitare le spese sostenute ai singoli proprietari, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo) senza che niente abbiano piu' a pretendere;

Ai sensi dall'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i. il presente provvedimento, può essere impugnato avanti il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 1199/71, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, al Settore Viabilità della Provincia di Bergamo e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza per la quale trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, "Nuovo Codice della Strada";

Al Messo comunale la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione;

Agli uffici comunali l'invio della presente Ordinanza alla

- Prefettura di Bergamo
- Provincia di Bergamo settore Viabilità, Trasporti e Appalti
- Comando regione carabinieri forestali Lombardia
- Comunità Montana Valle Brembana.



Il Sindaco
Remo Calogari